



Aleandro Allevi Notaio

REPERTORIO N. 7758

RACCOLTA N. 6018

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

**"ACCADEMIA ORGANISTICA ELPIDIENSE - ENTE DEL TERZO
SETTORE"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisei del mese di giugno, alle ore otto e quaranta

26 giugno 2024

Nel Comune di Sant'Elpidio a Mare, nel mio studio secondario sito in via Porta Romana n. 173.

Innanzitutto a me Dottor Aleandro Allevi, Notaio in Ascoli Piceno, con studio in Rua del Papavero n. 6, iscritto nel Ruolo presso il Collegio notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo,

per l'associazione:

- "ACCADEMIA ORGANISTICA ELPIDIENSE - ENTE DEL TERZO SETTORE", con sede a Sant'Elpidio a Mare, piazzale Mallio n.8, codice fiscale: 90023970446, partita Iva 01570230449:

è presente

- MARTINELLI Giovanni, nato a Sant'Elpidio a Mare il 15 maggio 1955; domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione ove sopra, il quale, previo richiamo fatto da me Notaio alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, dichiara di rivestire la carica di Presidente e di intervenire al presente atto nella spiegata qualifica, in forza dei poteri al medesimo spettanti in base al vigente Statuto.

Detto Comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, nella spiegata qualifica, mi richiede di assistere alla Assemblea della predetta Associazione qui riunita e di redigerne il verbale.

Io Notaio, aderendo alla richiesta, do atto delle risultanze dell'Assemblea come segue.

Assume, per acclamazione dell'Assemblea, la Presidenza il detto Presidente dell'Associazione, il quale

DA' ATTO E DICHIARA CHE

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'Articolo 6 dello statuto;

- che in prima convocazione l'assemblea è andata deserta;

- che in seconda convocazione sono presenti in Assemblea n. 4 (quattro) di n. 7 (sette) associati aventi diritto di voto, nelle persone di esso Comparente, come sopra generalizzato e di quelle indicate nel foglio di presenza degli intervenuti, che, sottoscritto dal Comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- è presente il Presidente nella persona di esso Comparente, come sopra generalizzato;

- si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti.

Per quanto sopra, il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dell'articolo 7 e dell'articolo 11 dello Statuto sociale;
- 2) varie ed eventuali.

REGISTRATO A Ascoli Piceno

IL 28/06/2024

SERIE 1T

AL NUMERO 2889

PER EURO 356,00

Prende la parola il Presidente, il quale, riferisce all'Assemblea che a seguito della domanda d'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Regione Marche in data 30 maggio 2024 ha comunicato la necessità di espungere dallo Statuto sociale la clausola relativa alla cooptazione *de jure* di altri soci qualora in caso di decadenza di uno o più componenti del Consiglio Direttivo non si possa provvedere alla sostituzione nominando i primi tra i non eletti, in adesione all'interpretazione dell'articolo 26, comma 1 del Codice del Terzo Settore che riconosce una competenza inderogabile all'Assemblea per la nomina dell'Organo Amministrativo, come chiarito dalla circolare ministeriale n. 18244 del 30 novembre 2021 e pertanto propone di modificare l'articolo 7, comma 3, dello statuto espungendo del tutto tale clausola.

Inoltre prosegue il Presidente, la Regione Marche ha comunicato altresì la necessità di modificare l'articolo 11 dello Statuto laddove lo stesso nello stabilire che - "*qualora l'associazione abbia entrate inferiori ad un milione di euro, la redazione e il deposito del bilancio sono facoltativi*" - non specifica che tale disposizione si applica alla redazione e al deposito del bilancio "sociale" ex art. 14 del D. Lgs. 117/2017, a tal fine propone di riformulare integralmente le disposizioni relative al bilancio così da uniformarle a quanto prescritto.

L'ASSEMBLEA,

udito quanto sopra esposto dal Presidente, dopo adeguata discussione, mediante voto espresso per alzata di mano, favorevoli tutti i presenti

SECONDO L'ACCERTAMENTO FATTONE DAL PRESIDENTE,

DELIBERA DI:

1) modificare l'articolo 7 (sette) dello statuto mediante eliminazione della clausola relativa alla cooptazione *de jure* di altri soci qualora in caso di decadenza di uno o più componenti del Consiglio Direttivo non si possa provvedere alla sostituzione nominando i primi tra i non eletti;

CONSEQUENTEMENTE

2) modificare l'Articolo 7 dello statuto, come segue:

"ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 (cinque) consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci al suo interno, che rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Comitato provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadenza naturale del mandato.

Ove non ci siano eletti o in caso di decadenza della metà più uno dei componenti, il Presidente e il Consiglio vengono dichiarati decaduti. Il Presidente deve convocare entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno il Vicepresidente, il Segretario-Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) fissare la quota associativa annuale per i Soci ordinari e benemeriti;
- c) predisporre i bilanci consuntivo e preventivo;
- d) deliberare sulle domande di nuove Soci;

e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea Generale, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 3/5 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, vale doppio il voto di chi al momento presiede.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta.

Il Consiglio può essere convocato anche in via d'urgenza nel caso il Presidente ne ravvisi la necessità.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi presiede, vengono conservati agli atti.

Ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117:

a) i consiglieri eletti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, dovranno chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi sia attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente;

b) le limitazioni del potere generale di rappresentanza attribuito al rappresentante o ai rappresentanti dell'Ente non saranno opponibili ai terzi se non saranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si proverà che i terzi ne erano a conoscenza.

I consiglieri non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'art. 2475-ter c.c.."

3) modificare l'articolo 11 (undici) dello statuto riformulando integralmente le disposizioni relative al bilancio così da uniformarle a quanto prescritto;

CONSEQUENTEMENTE

4) modificare l'Articolo 11 dello statuto, come segue:

"ART. 11 - BILANCIO

Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di

Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati."

L'Organo Amministrativo rimane autorizzato ad apportare al presente atto costitutivo le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per l'attuazione della normativa di cui al D.Lgs 117/2017.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno degli intervenuti chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta dal Presidente alle ore nove.

Il Presidente mi consegna il nuovo testo di Statuto che, sottoscritto ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "**B**".

Il Comparente mi dispensa espressamente dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne, anche gli intervenuti, piena ed esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al Comparente, che lo approva dichiarandolo in tutto conforme alla volontà espressa e con me Notaio lo sottoscrive alle ore nove.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mia mano, occupa facciate intere quattro e sin qui della quinta di due fogli.

firmato Giovanni Martinelli

firmato Aleandro Allevi Notaio

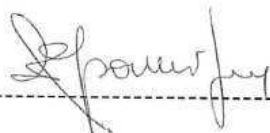
Allegato s.c. A 77
Repertorio N. 7758
Raccolta N. 6018

FOGLIO PRESENZE
ADUNANZA DEL 26 GIUGNO 2024
DELL'ASSOCIAZIONE "ACCADEMIA ORGANISTICA ELPIDIENSE -
ENTE DEL TERZO SETTORE"

1) **MARTINELLI Giovanni** nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 15 maggio 1955, codice fiscale MRT GNN 55E15 I324Z.

Firma: 

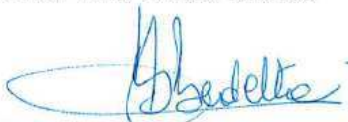
2) **GRAMIGNA Alessandra** nata a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 9 dicembre 1975, codice fiscale GRM LSN 75T49 I324R.

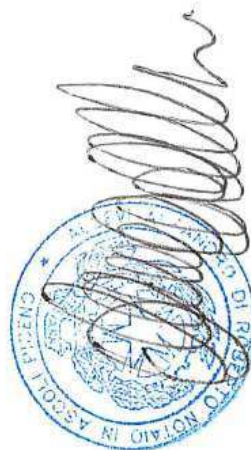
Firma: 

3) **ROSSI Antonio** nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 23 febbraio 1951, codice fiscale RSS NTN 51B23 I324X.

Firma: 

4) **BEDETTA Maria Bianca** nata a Genk (Belgio) il 26 maggio 1954, codice fiscale BDT MBN 54E66 Z103R.

Firma: 



Allegato "B" Repertorio n. 7758 Raccolta n. 6018

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
"ACCADEMIA ORGANISTICA ELPIDIENSE - ENTE DEL TERZO
SETTORE"**

PROEMIO

Nel 1974, dopo il restauro dello storico Organo "Petrus Nachini 1757" della Basilica di Santa Maria della Misericordia, iniziò, sotto gli auspici della Venerabile Arciconfraternita di Maria SS. Della Misericordia, una prestigiosa attività concertistica.

La manifestazione prese il nome, a partire dal 1975, di "Accademia Musicale Elpidiense", svolgendosi tradizionalmente nei mesi di luglio e agosto di ogni anno.

Dal 1989 la manifestazione si è definitivamente caratterizzata per il concertismo organistico, e ha preso il nome di "Accademia Organistica Elpidiense". L'anno successivo si è costituita in Associazione omonima senza finalità di lucro, sotto gli auspici della predetta Ven. Arciconfraternita e del Comune di Sant'Elpidio a Mare.

È fondatrice e aderente a MarcheOrgani, network organistico regionale delle Marche.

Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita ai sensi del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione denominata **"ACCADEMIA ORGANISTICA ELPIDIENSE - ENTE DEL TERZO SETTORE"**, con sede in Sant'Elpidio a Mare (FM).

Art. 2 - FINALITA'

L'Associazione è apolitica, aconfessionale.

L'Associazione si prefigge di promuovere la valorizzazione musicale di Sant'Elpidio a Mare, in particolare la promozione della musica organistica. Per questo ogni anno promuove, nel mese di agosto, la rassegna concertistica Accademia Organistica Elpidiense.

Per lo svolgimento dell'attività, l'Associazione si avvale dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati e, per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non iscritte alla Associazione; può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi:

- a) esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e solidarietà sociale;
- b) divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse alle attività di interesse generale e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore;
- c) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel pieno rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore;
- d) obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio

comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore;

e) obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni stabilite all'art 17 del presente statuto e dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo Settore;

f) obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo Settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

g) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

I contenuti e l'effettiva struttura dell'associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

L'Associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone di realizzare l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale nel campo dell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Nel perseguire i suoi scopi, l'associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e i diritti inviolabili della persona.

L'associazione potrà altresì organizzare viaggi e soggiorni turistici strettamente connessi agli scopi istituzionali e di promozione delle

attività perseguite.

Art. 3 - RISORSE

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate di cui infra, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni, donazioni, legati, lasciti o contributi da parte di enti pubblici e privati, persone fisiche.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quota associativa annuale;
- liberalità di soci, privati, enti, aziende;
- contributi di Enti e di Istituzioni;
- contributi di natura pubblicitaria e promozionale;
- ricavi dalla organizzazione di eventi e manifestazioni.

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto di adesione all'associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario, salvo l'adeguamento annuale della quota di versamento minimo e la facoltà per ciascun aderente ad effettuare versamenti liberi.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono a fondo perduto; in nessun caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte dell'associato, recesso, esclusione, può farsi luogo alla restituzione di quante versato all'associazione a titolo versamento fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, né sul patrimonio, e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non comporta rivalutazione della quota o contributi associativi.

ART. 4 - SOCI -

Il numero dei Soci è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i Soci fondatori e tutti i soggetti che abbiano compiuto 18 anni e siano di cittadinanza italiana, la cui domanda sia accettata dal Consiglio Direttivo e si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali, a osservare il presente Statuto e siano in regola con il versamento della quota annuale.

L'ammissione a Socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Segretario cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

I Soci sono divisi nelle seguenti categorie:

- ordinari
- benemeriti
- onorari (nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio, esonerati dall'obbligo della quota).

E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualifica di Socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno sociale.

L'esclusione del Socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- a) morosità;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti mossigli, consentendo facoltà di replica. Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

Il Socio ha l'obbligo di:

- a) osservare lo Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- b) mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) versare la quota associativa annuale;.

Il Socio ha diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche sociali.

I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

ART. 5 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei conti;
- d) il Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, con il diritto del rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento dell'incarico ricevuto.

Nel caso in cui vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nonché qualora siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del sopra citato decreto, l'associazione sarà obbligata a nominare l'organo di controllo, anche monocratico.

L'obbligo di permanenza dell'organo di controllo cesserà qualora per due esercizi consecutivi i predetti limiti non siano stati superati.

Nel caso in cui vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nonché qualora siano stati costituiti patrimoni destinati ai

sensi dell'art. 10 del sopra citato decreto, l'associazione sarà obbligata a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, in sostituzione delle funzioni di tesoreria esercitate dal Segretario Generale (come previsto all'art 10 del presente statuto).

L'obbligo di permanenza del revisore legale dei conti o della società di revisione legale cesserà qualora per due esercizi consecutivi i predetti limiti non siano stati superati, con possibilità per l'associazione di ricostituire la figura del tesoriere interno assorbita dal Segretario Generale come indicato dall'art. 10 del presente statuto.

ART. 6 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il versamento delle quote, e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto, e può farsi rappresentare in da un altro associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria indirizza l'attività dell'Associazione e in particolare:

- a) approva i bilanci consuntivo e preventivo presentati dal Consiglio Direttivo;
- b) ogni cinque anni elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei conti;
- c) delibera l'esclusione dei Soci;
- d) delibera le variazioni statutarie e approva i Regolamenti interni;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o il Collegio dei revisori o 1/4 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

In questo ultimo caso i richiedenti debbono inviare richiesta di convocazione con argomento da iscrivere all'ordine del giorno, e il Presidente ha l'obbligo di convocarla entro 30 giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o di che ne fa le veci.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi con qualsiasi mezzo che consenta il riscontro della ricezione, almeno 15 giorni prima della data fissata all'indirizzo comunicato dal Socio ed annotato nel Libro dei Soci, contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Le modificazioni dello Statuto e la proposta di scioglimento e di destinazione degli utili devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci e il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti.

Le convocazioni assembleari, le relative deliberazioni, i bilanci o rendiconti sono a disposizione dei Soci per la consultazione presso la

sede dell'Associazione negli orari di apertura.

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 (cinque) consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci al suo interno, che rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Comitato provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

Ove non ci siano eletti o in caso di decadenza della metà più uno dei componenti, il Presidente e il Consiglio vengono dichiarati decaduti. Il Presidente deve convocare entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno il Vicepresidente, il Segretario-Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) fissare la quota associativa annuale per i Soci ordinari e benemeriti;
- c) predisporre i bilanci consuntivo e preventivo;
- d) deliberare sulle domande di nuove Soci;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea Generale, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 3/5 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, vale doppio il voto di chi al momento presiede.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta.

Il Consiglio può essere convocato anche in via d'urgenza nel caso il Presidente ne ravvisi la necessità.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi presiede, vengono conservati agli atti.

Ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117:

- a) i consiglieri eletti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, dovranno chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi sia attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente;
- b) le limitazioni del potere generale di rappresentanza attribuito al rappresentante o ai rappresentanti dell'Ente non saranno opponibili ai terzi se non saranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si proverà che i terzi ne erano a conoscenza.

I consiglieri non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'art. 2475-ter c.c. .

ART. 8 - IL PRESIDENTE -

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale e dura in carica cinque anni.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Reggenza e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva

ART. 9 - COLLEGIO UNICO DEI REVISORI DEI CONTI -

E' nominato dall'Assemblea Generale il Collegio Unico dei Revisori dei Conti, composto da n. 3 soggetti professionalmente abilitati allo svolgimento delle funzioni di verifica contabile e n. 2 supplenti. Si applica l'art. 2399 cc.

I componenti devono essere scelti tra i soggetti di categoria di cui all'art. 2397 cc - comma 2.

Esso provvede alla verifica contabile annuale dei bilanci di tutte le componenti dell'Associazione, nonché dell'intero stato patrimoniale mediante verifica dell'inventario dell'intero patrimonio delle componenti. In caso di mancanze o irregolarità, possono chiedere la convocazione straordinaria dell'Assemblea.

Il Presidente provvede alla consegna del bilancio consuntivo annuale e relativo inventario al Collegio entro e non oltre il trenta (30) gennaio di ogni anno.

I Revisori dei conti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali partecipano con solo diritto di parola relativamente alle questioni di natura contabile e amministrativa.

Art. 10 - DIREZIONE ARTISTICA

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Artistico, o un Consulente Artistico per la direzione delle manifestazioni musicali istituzionali, fissandone compiti e eventuale rimborso delle spese.

ART. 11 - BILANCIO

Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del

Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

ART. 12 - SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa, previsto per legge o per volontà dell'Assemblea in seduta ordinaria da deliberarsi con i voti di almeno i due terzi (2/3) degli associati, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

ART. 13 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione od interpretazione dell'atto costitutivo e dello Statuto, che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura (arbitrato irrituale).

L'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Fermo e avrà sede in Sant'Elpidio a Mare.

ART. 13 bis – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI –

E' obbligatoria la redazione dei seguenti libri sociali:

1. Libro degli associati contenente elenco dettagliato aggiornato;
2. Libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, ove sono contenuti i verbali;
3. Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, organo di controllo ed altri organi che esercitano funzioni decisorie.

ART. 14 – LEGGI APPLICABILI –

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme delle leggi speciali e del libro I del codice civile.

firmato Giovanni Martinelli

firmato Aleandro Allevi Notaio

Certificazione di conformità di documento informatico a documento cartaceo(art.23, comma 3, D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n.89). Certifico io sottoscritto avv. Aleandro Allevi, notaio residente in Ascoli Piceno, con studio alla rua del Papavero n.6, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo a mio rogito.

Ascoli Piceno, ventotto giugno duemilaventiquattro.